



CAMERA DEI DEPUTATI

On. Giorgio Fede – Deputato Movimento 5 Stelle

— Al Ministro dell’Economia e delle Finanze —

— Al Ministro della Giustizia —

Interrogazione a risposta scritta per sapere.

Premesso che:

dalla consultazione della banca dati unificata del Dipartimento del Tesoro per la verifica dell’attuazione della normativa in materia di società a partecipazione pubblica – archivio dati redatto sulla base delle comunicazioni annuali effettuate, ai sensi del DM 30/07/2010, attuativo dell’art. 2, comma 222, L. 191/2009 e dell’art. 17, commi 3 e 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, dalle amministrazioni pubbliche al Dipartimento del Tesoro - risulta censita la **Società Piceambiente S.p.A.** (Codice Fiscale partecipata: 01540820444) operativa nell’ambito della Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto.

Comune di San Benedetto del Tronto che, in quanto socio pubblico di maggioranza relativa, in attuazione dello Statuto (art. 11) della Società partecipata, nel 2013 ha designato quale proprio rappresentante in seno a Picenambiente S.p.A. la **Dott.ssa Talamonti Catia** (Codice Fiscale TLM CTA 70T44 H769Y) dipendente del medesimo Comune in qualità di Dirigente Amministrativo di ruolo la quale, per due mandati, dal 25/09/2013 al 30/07/2019, vi ha svolto l’incarico di **Presidente dell’organo amministrativo** (Consiglio di Amministrazione). Detto incarico (fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate) è stato remunerato con trattamento economico di **12.500 € annui lordi** (pari a complessivi **73.147,66 € lordi**), compenso dichiarato riversato, secondo quanto risulta dalla consultazione della citata banca dati, all’Amministrazione di appartenenza, ovvero al Comune di San Benedetto del Tronto.

Risulta all’interrogante che nella realtà è invece avvenuto che la Società Picenambiente S.p.A. abbia erogato il compenso direttamente alla Talamonti e costei – che nel Comune rivestiva l’incarico di Dirigente alle Finanze con gestione delle Partecipate - non l’abbia riversato all’ente territoriale di appartenenza, cosicché apparirebbero non veritiere le comunicazioni effettuate annualmente al Dipartimento del Tesoro e quelle dichiarate sul sito comunale della Trasparenza ove in merito al compenso in parola è affermato: “Si precisa che il Presidente della società è dirigente dell’amministrazione comunale (come da disposizioni D.L. 95/2012 art. 40 co.4-6). Il suo compenso lordo annuo viene riversato al Comune di San Benedetto del Tronto”.

Ora, riguardo alla corretta applicazione della normativa vigente in merito ai compensi assembleari previsti per la partecipazione di dipendenti pubblici ai consigli di amministrazione va fatto riferimento alla specifica normativa che è contenuta nella disposizione dell'art. 9, comma 3, del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*); dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*), tutte disposizioni speciali di finanza pubblica, preordinate all'ottenimento del più intenso risparmio possibile di pubblico denaro a beneficio del bilancio degli enti e della cosiddetta finanza pubblica allargata.

Occorre sottolineare che detti compensi sono innanzitutto soggetti a criteri e limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che quali incarichi aggiuntivi sono anche soggetti al **regime dell'onnicomprendività**, secondo il dettato dell'art. 24, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che ha ribadito il principio dell'onnicomprendività del trattamento retributivo dei dirigenti pubblici, già previsto dal D.Lgs. n. 29/93,

L'art. 24, comma 3, D. Lgs n. 165/2001, precisa poi che il trattamento economico determinato ai sensi della richiamata normativa remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio su designazione della stessa. La normativa specifica, inoltre, che i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e vanno riversati nel conto entrata del bilancio della medesima amministrazione, destinato all'incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, a norma dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, con l'evidente scopo di alleggerirne la costituzione ad esclusivo vantaggio dell'intero bilancio di esercizio dell'ente.

Lo stesso principio di onnicomprensività è ribadito da fonte contrattuale. Ha precisato al riguardo l'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni con l'Orientamento Applicativo del 24/03/2021 AFL19, rispondendo a specifico quesito: "La disciplina prevista dall'art. 60 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali, ha riconfermato il principio della onnicomprensività del trattamento economico del dirigente (stabilito dall'art.24 del dlgs.n.165/2001, cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti), come cristallizzato nella disciplina legale e già previsto dalla previgente norma di cui all'art. 20 del CCNL del 22.2.2010, attualmente disapplicata dall'art. 62, comma 1, lett. B) ottavo alinea. Il comma 1 del richiamato art. 60, in particolare, ha riaffermato, in coerenza con le previsioni del citato 24, comma 3, del dlgs.n.165/2001, che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito agli stessi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente...".

A livello regolamentare viene in evidenza l'art. 5 del Regolamento del Comune di San Benedetto del Tronto (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/04/2013 ad oggetto: "Approvazione "Regolamento per la nomina di dipendenti comunali nei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate dall'Ente" che recita: "I dipendenti incaricati, ai sensi dell'art. 4 co. 4 D.L. 95/2012 conv. con mod. in L. 135/2012, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione comunale, ove sono riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio".

Sul principio di onnicomprensività della retribuzione, si è anche pronunciata la Corte Costituzionale, che ha, reiteratamente, respinto la censura di incostituzionalità del citato art. 9, comma 3, del D.L. n. 78/2010 ritenendo siffatta disciplina non solo di esclusiva competenza statale, in quanto materia di “ordinamento civile”, ma, anche, espressione della volontà legislativa intesa a rafforzare il principio di onnicomprensività della retribuzione previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 (Corte Cost. n. 173/2012 e n. 61/2014).

Innovando sulla precedente legislazione il D.Lgs. n. 175/2016 (*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*), nel comma 8, dell’articolo 11, ha sancito: «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti». Appare evidente come il TUSP abbia voluto introdurre per gli amministratori delle società “in controllo pubblico” una nuova fattispecie di incompatibilità, in deroga all’ordinario regime codicistico. Detta norma che prevedeva la cessazione dalla carica della Dott.ssa Catia Talamonti andava attuata ai sensi e per gli effetti il decreto legislativo integrativo del Testo Unico (ex D.Lgs. n. 100/2017) entro un termine inderogabile. Infatti nella citata norma è appositamente previsto al comma 10 dell’art. 26: «Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11 comma 8, **entro il 31 luglio 2017**». Sul momento di efficacia della cessazione dalla carica dei dipendenti già nominati amministratori societari, la Corte Conti, sez. contr. Valle d’Aosta, delibera 14 luglio 2017, n. 7 si è espressa in questi termini: «*la tassatività della previsione contenuta nell’art. 11 impone che la stessa trovi **applicazione immediata**, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare ad un divieto relativo ad una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il divieto del duplice ruolo*».

Il quadro complessivo e gli aspetti sopra evidenziati portano a concludere che l’incarico amministrativo societario da parte della Dott.ssa Catia Talamonti, dipendente pubblico delle Amministrazioni di riferimento («controllanti o vigilanti») secondo le regole del TUSP andava azzerato e non era consentita, dal chiaro tenore della norma alcuna ipotesi derogatoria rappresentando la fonte legislativa un divieto assoluto. Come già sottolineato l’incarico della Dott.ssa Talamonti è invece continuato sino al **30 luglio 2019** (scadenza del suo secondo mandato). La violazione al precetto in parola rappresenta secondo il sottoscritto interrogante non solo violazione di legge, ma anche causa di incompatibilità statutariamente prevista, fra lo status di dipendente pubblico di Pubblica Amministrazione socia e componente dell’organo amministrativo della società controllata. La previsione di un apposito adeguamento statutario, in riferimento al divieto sancito dal comma 8 dell’art. 11, rappresenta ad avviso dell’interrogante la modalità per poter incasellare la violazione al precetto in parola, non solo come violazione di legge, ma anche come una causa di incompatibilità statutariamente prevista, fra lo status di dipendente pubblico di Pubblica Amministrazione socia e componente dell’organo amministrativo della società controllata, ferma la responsabilità degli amministratori – ove ne ricorrano i presupposti – per il mancato adeguamento dello statuto societario che andava attuato, sempre secondo la citata deliberazione della Corte dei Conti, entro il **31 luglio 2017**.

Ma vi è di più. Risulta altresì all’interrogante che sul caso vi siano state da lungo tempo varie segnalazioni alle Autorità inquirenti e che sia la **Procura della Corte dei Conti delle Marche** (istruttoria n. 641/2017/VAL, notificata al Comune soltanto in data 27/01/2022), che la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno** (richiesta di informazioni al Comune in data 21/04/2022 della Sezione Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza presso il Tribunale di Ascoli Piceno), abbiano attivato indagini volte ad appurare i fatti potenzialmente oggetto di responsabilità personali, contabile e penale.

Recentemente, il giornale **Corriere Adriatico**, Cronaca di San Benedetto del Tronto, del 23 dicembre 2022 ha riportata la seguente notizia: “La Procura ha deciso il sequestro dei soldi incassati dalla Talamonti – Nel mirino le somme uscite dalla Picenambiente: si ritiene dovessero essere trasferite al Comune”.

Tutto quanto sopra premesso, posto:

- che presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è operante la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sulle partecipazioni delle PA con il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni del TUSP, con particolare riferimento ai processi di riduzione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche con adozioni di direttive sulla separazione contabile e verifica sul loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza;
- che, inoltre, con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il medesimo Ministero può esercitare nei confronti delle PA e di tutte le società a partecipazione pubblica i poteri ispettivi previsti dalla normativa vigente (articolo 6, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95):
- che il testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. 445/2000) ha confermato l’obbligatorietà del controllo sulle dichiarazioni e sulle certificazioni prodotte alla Pubblica Amministrazione ed ha disciplinato le diverse responsabilità e le conseguenti sanzioni per le dichiarazioni mendaci.

Interroga il Governo per sapere se i fatti narrati siano veri, se il Governo ne abbia notizia, se abbia preso o quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati in merito alla fattispecie rappresentata, e se non ritengano che sussistano i presupposti per un’ispezione ministeriale ciascuno per quanto di competenza, delle quali comunque se ne chiede l’attivazione.

On. Giorgio Fedè